

- LOTTO 3 -

**CAPITOLATO**

**POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE  
VERSO TERZI  
E  
OPERATORI**

\*\*\*\*\*

**CAMERA DI COMMERCIO – INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA  
DI VICENZA  
C.F. : 80000330243  
P.I. : 00521440248**

# **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE**

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

## **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono:

per **CONTRAENTE** : l'Ente che stipula il contratto;

per **ASSICURATO** : il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione e pertanto:

- la C.C.I.A.A. DI VICENZA;
- il legale rappresentante;
- gli Amministratori, il Segretario, i Dirigenti ed i dipendenti tutti, nonché tutti i soggetti che partecipano a qualunque titolo alle attività svolte dall'Assicurato;

per **SOCIETA'** : ciascuna Impresa Assicuratrice;

per **ASSICURAZIONE** : il contratto di assicurazione;

per **POLIZZA** : il documento che prova l'assicurazione;

per **PREMIO** : la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;

per **RISCHIO** : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

per **SINISTRO** : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione;

per **INDENNIZZO** : la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro;

per **COSE** : sia gli oggetti materiali sia gli animali.

## **ART. 1 – ATTIVITA' SVOLTA DALL'ENTE CONTRAENTE/ASSICURATO**

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali previste o allo stesso attribuite "ope legis", comprese tutte le attività ed i servizi che il Contraente/Assicurato ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività, e comunque di fatto svolge, in qualsiasi forma con qualsiasi mezzo ed in qualunque luogo, sia direttamente che in qualità di committente o di patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori.

L'Ente Contraente, qualora non gestisca in proprio totalmente o parzialmente tali servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati; in tal caso la garanzia vale per la Responsabilità che possa ricadere sul Contraente/Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi o subiti, nella esecuzione delle attività ad essi demandate. E' compresa inoltre ogni responsabilità derivante alla C.C.I.A.A. dalla tenuta del registro delle imprese - dalla gestione del registro dei protesti - dalla conservazione e custodia delle "matrici di identificazione delle aziende orafe" – dall'attività di conciliazione – dall'attività di membro del "Giurì del Design Orafo".

## **NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO**

### **ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per l'eccedenza dei massimali assicurati dalle altre polizze e comunque fino alla concorrenza massima dei massimali assicurati con la presente polizza.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

### **ART. 3 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati dall'Ufficio di Direzione, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre:

- Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto indicato nella scheda di polizza a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di decorrenza della polizza;
- Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di scadenza della rata;
- Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Società, da parte del Contraente stesso;
- Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del Contraente al broker o alla Società.

Trascorsi tali termini, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di copertura a condizione che gli stessi siano già conosciuti dal Contraente/Assicurato.

Il premio della presente polizza viene calcolato sull'ammontare delle retribuzioni lorde complessive, erogate al personale dipendente e convenzionato che opera nelle strutture del Comune, sia esso assoggettato o meno all'obbligo dell'assicurazione INAIL; esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato solamente in caso di effettiva variazione deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento, da parte del Contraente, del documento emesso dalla Società e comunque con le modalità sopra previste per il pagamento delle appendici.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura a condizione che gli stessi siano già conosciuti dal Contraente/Assicurato.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker INTERSTUDIO S.A.S. incaricato della esecuzione e gestione del contratto e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1901 del C.C..

Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati, alla/e Società di competenza.

#### **ART. 4 - PREMIO DELL'ASSICURAZIONE**

Il premio anticipato della prima annualità, sarà calcolato sull'ammontare complessivo delle retribuzioni previste all'art. 30). Il premio della polizza in oggetto, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando sul consuntivo delle retribuzioni che il Contraente/Assicurato si impegna a denunciare, il tasso indicato in polizza.

#### **ART. 5 - DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE – RESCINDIBILITA' ANNUALE - FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

La durata del presente contratto, viene stabilita in anni 3(tre) dalle ore 24 del 01/01/2010 alle ore 24 del 01/01/2013 e a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

Comunque, alla scadenza, è in facoltà del Contraente/Assicurato di richiedere il rinnovo del contratto, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità e la convenienza salvo accettazione della Società.

La scadenza delle rate di premio, successive alla prima, è fissata al 01/01 di ogni anno.

Sebbene la presente polizza sia stipulata per una durata poliennale è in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90gg. prima della scadenza annuale del premio.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **ART. 6 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **ART. 7 - MODIFICA DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **ART. 8 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

### **ART. 9 - CLAUSOLA BROKER**

La Contraente dichiara di aver affidato in esclusiva l'esecuzione e la gestione della presente polizza alla Società di Brokeraggio INTERSTUDIO S.A.S. – Vicenza.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto alla Direzione o Agenzia della Società Assicuratrice Delegataria oppure alla Società di Brokeraggio ITERSTUDIO S.A.S. - V.le Milano 66 – 36100 VICENZA.

Pertanto, agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, la Compagnia/Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta a tutti gli effetti alla Compagnia, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il contratto, a scelta del Contraente d'intesa con il Broker, sarà affidato per la gestione a Gerenza o Agenzia della Compagnia delegataria.

Il Broker verrà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione aggiudicatrici e tale compenso sarà costituito da una parte dell'aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l'Ente/Contraente.

La Compagnia, inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker INTERSTUDIO s.a.s con sede in V.le Milano 66 – 36100 Vicenza incaricato dell'esecuzione e gestione del contratto e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente anche ai fini dell'art. 1901 del C.C.

Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati alla/e Compagnia/e di competenza.

### **ART. 10 - COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro la Società delegataria dovrà comunque corrispondere per intero gli indennizzi, salvo il suo diritto a rivalersi sulle coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici (e di fatto le Compagnie coassicuratrici con l'accettazione della quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato) indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende ogni documento emesso, ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Ogni comunicazione si intende pertanto fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei massimali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

## **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

### **ART. 11 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

- darne avviso scritto alla Società di Assicurazione, all'Agenzia o alla Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., entro 15 giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui ai successivi artt. 24 e 25, solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n°1124.

#### **ART. 12 - GESTIONE DEI SINISTRI**

La Società delegataria dichiara di avere nel territorio, idonea struttura per la gestione e liquidazione dei danni.

La Società delegataria inoltre, si impegna ad inviare ogni anno alla C.C.I.A.A. l'elenco dettagliato dei sinistri denunciati con il relativo esito e gli eventuali importi liquidati o riservati.

#### **ART. 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI**

La Società assume, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispetto interesse.

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **ART. 14 - RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti:

- degli Amministratori
- dei dipendenti del Contraente/Assicurato;
- di tutte le persone, non dipendenti, delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento delle proprie attività (con esclusione delle Ditte e/o Imprese che eseguono i lavori appaltati dalla C.C.I.A.A.);

salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo.

### **NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITA' DEL CONTRATTO**

#### **ART. 15 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

#### **ART. 16 - VARIAZIONI DEL RISCHIO**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma dell'art. 15.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **ART. 17 - FORO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO**

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale della Contraente o dell'Assicurato.

#### **ART. 18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **ART. 19 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI**

#### **ART. 20 - DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA'**

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato, indipendentemente dalla fonte giuridica invocata; norme di legge, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

#### **ART. 21 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La presente assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali previste o allo stesso attribuite "ope legis", comprese tutte le attività ed i servizi che Contraente/Assicurato ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività, e comunque di fatto svolge, in qualsiasi forma con qualsiasi mezzo ed in qualunque luogo, sia direttamente che in qualità di committente o di patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori.

L'Ente Contraente, qualora non gestisca in proprio totalmente o parzialmente tali servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati; in tal caso la garanzia vale per la Responsabilità che possa ricadere sul Contraente/Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi o subiti, nella esecuzione delle attività ad essi demandate. E' compresa inoltre ogni responsabilità derivante alla C.C.I.A.A. dalla tenuta del registro delle imprese - dalla gestione del registro dei protesti - dalla conservazione e custodia delle "matrici di identificazione delle aziende orafe" - dall'attività di conciliazione - dall'attività di membro del "Giuri del Design Orafo".

#### **ART. 22 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, e/o nella sua qualità di:

- a) PROPRIETARIO, CONDUTTORE O GESTORE  
di tutto quanto necessita all'attività descritta, nulla escluso;
- b) ESERCENTE  
tutte le attività, nulla escluso;
- c) COMMITTENTE e/o PATROCINANTE

#### **ART. 23 - NOVERO DEI TERZI**

Si prende atto fra le Parti che:

- quando l'Assicurato è la C.C.I.A.A. non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale, assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n°1124 e del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni e/o nuove leggi.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno, mentre non sono in servizio.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi;

- tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonchè per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

#### **ART. 24 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO - (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n°1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati o appartenenti all'area dirigenziale, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n°1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio. Qualora dall'infortunio derivi un'invalidità permanente, la stessa sarà calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL, con una franchigia fissa di €. 1.500,00 per ogni sinistro.

L'assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

I prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite sia dall'INAIL che dall'INPS a norma di Legge.

#### **ART. 25 - MALATTIE PROFESSIONALI**

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n°1124 del 30 giugno 1965, o completate dal D.P.R. 09 giugno 1975 n°482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonchè a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:

- a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

#### **ART. 26 - RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI – DIRIGENTI - AMMINISTRATORI**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e professionale di ciascun dipendente, dirigente e Amministratore della Contraente, per danni, conseguenti a fatti o atti verificatisi o posti in essere durante lo svolgimento delle proprie mansioni e arrecati :

- a) a terzi, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

#### **ART. 27 - ESTENSIONI DI GARANZIA**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- 27. 1 - Danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato e i danni derivanti da dolo e/o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;

#### **27. 2 - DANNI PROVOCATI E SUBITI DA APPALTATORI LORO SUB APPALTATORI E COTTIMISTI**

Premesso che l'Ente Contraente dichiara di cedere ad appaltatori e/o cottimisti, la quasi totalità dei lavori da eseguire, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile che a qualunque titolo derivi all'Assicurato per danni provocati a terzi dagli appaltatori (e loro subappaltatori) e/o cottimisti mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.

Gli appaltatori e loro sub appaltatori, i cottimisti, ed i loro dipendenti sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato.

### 27.3 - COMMITTENZA AUTO

L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

### 27.4 - VELOCIPEDI E CICLOFURGONCINI SENZA MOTORE

L'assicurazione copre il rischio della responsabilità civile del Contraente per la circolazione di biciclette e ciclofurgoncini senza motore, purchè condotti da proprio personale dipendente.

### 27.5 - MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso di autoscale, carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi e mezzi meccanici in genere, etc., escluso il rischio della circolazione disciplinato dalla legge 24.12.69 n°990.

### 27.6 - INSEGNE E CARTELLI

L'assicurazione comprende il rischio della responsabilità civile derivante dalla proprietà di insegne, cartelli pubblicitari, cartelli della segnaletica stradale.

### 27.7 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

Sono compresi in garanzia i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute nelle sedi di svolgimento dell'attività oggetto della presente assicurazione.

Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di €. 258.000,00 con una franchigia assoluta per sinistro di €. 258,00.

### 27.8 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni diretti e conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture, unicamente se causati da fatto improvviso od accidentale derivante dalle attività esercitate dall'Assicurato.

L'estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di €. 2.500,00 e comunque con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di €. 258.000,00.

### 27.9 - LAVORATORI OCCASIONALI E GRUPPI DI VOLONTARIATO:

Si conviene che per tutte le persone, non dipendenti dell'Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento della attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie tutte di polizza valgono:

a) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone;

b) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone.

### 27.10 - QUALIFICA DI TERZI

Sono considerati terzi gli Amministratori e loro familiari, quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Assicurato.

### 27.11 - R.C. per i danni ai dipendenti derivanti da furto, sottrazione o deterioramento di cose, nei locali adibiti alle attività dell'Assicurato, esclusi i titoli al portatore, denaro, valori bollati.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto, per ogni sinistro, del 10% con il minimo di €. 150,00 ed il massimo di €. 258,00, comunque con il massimo risarcimento per ogni danneggiato di €. 5.500,00. per sinistro e per anno.

- 27.12 - R.C. derivante:
- dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici;
  - dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
    - dalla gestione di mense e/o spacci all'interno delle strutture della C.C.I.A.A., anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti;
- 27.13 - R.C. derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere convegni e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
- 27.14 - R.C. derivante da attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;
- 27.15 - R.C. per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionanti nell'ambito di luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato;  
La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di €. 105,00 per ogni sinistro.
- 27.16 - DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO  
L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi.  
Sono esclusi i danni da furto.  
La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di €. 105,00 per mezzo danneggiato.
- 27.17 - DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI  
L'assicurazione è estesa ai danni alle cose e veicoli di terzi e dei dipendenti trovantisi nell'ambito dei esecuzione dei lavori stessi.  
Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta per ogni sinistro, di €. 258,00. con un massimale di € 103.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
- 27.18 - DANNI INDIRETTI  
L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a rischi coperti dalla presente polizza.  
Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di €. 1.500,00 ed il massimo di €. 5.000,00, con il limite massimo di risarcimento di €. 750.000 per anno assicurativo.
- 27.19 - DANNI A CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI  
La garanzia comprende i danni alle condutture, cavi e agli impianti sotterranei in genere.  
La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di €. 258,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza di un massimale di €. 51.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.  
Resta inteso che, poiché i lavori di cui sopra sono affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
- 27.20 - DANNI DA NEVE  
La garanzia comprende i danni a terzi o cose degli stessi, causati da ghiaccio o neve caduta dai tetti o non rimossa dalla pubblica via.

#### 27.21 - DANNI DA CEDIMENTO - FRANAMENTO E ASSESTAMENTO DEL TERRENO

La garanzia comprende, i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento e assestamento del terreno, a seguito di lavori eseguiti, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino uso di battipali, sottomurature, diaframmi o altre tecniche di consolidamento.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di €. 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di €. 103.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di €. 150,00 per ogni sinistro.

Resta inteso che, poiché i lavori di cui sopra sono affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

#### 27.22 - DANNI A SEGUITO DI SCAVI E REINTERRI

La garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a novanta giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

La presente garanzia è prestata con i seguenti limiti:

- massimo risarcimento €. 52.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con uno scoperto del 10% del danno con il minimo di €. 258,00. ed il massimo di €. 2.500,00.

Resta inteso che, poiché i lavori di cui sopra sono affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

#### 27.23 - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' RICREATIVE, ARTISTICO CULTURALI - MOSTRE - RECITALS - FESTE - CERIMONIE - FIERE E SAGRE.

Relativamente a spettacoli – attività sportive, ricreative, artistico culturali, promozionali – mostre – recitals – feste – cerimonie – convegni – manifestazioni pubbliche ed altre simili attività, vengono garantiti i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente per l'organizzazione, sia diretta che in qualità di patrocinante, sia all'aperto che all'interno dei locali appositamente agibili, intendendosi peraltro che la validità della garanzia viene subordinata all'osservanza delle norme di legge vigenti per la sicurezza. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio di palchi e stando. In nessun caso possono essere compresi in garanzia danni dovuti da fuochi di artificio relativi ad altre consimili attività, nonché concerti rock. Gli artisti, gli oratori e qualsiasi altro invitato o partecipante attivo alle manifestazioni, sono considerati terzi a tutti gli effetti. Sono inoltre compresi i danni provocati, agli immobili e alle cose di terzi, utilizzati per le manifestazioni di cui sopra.

Quando il Contraente non è direttamente interessato all'organizzazione delle manifestazioni di cui al presente articolo, le garanzie assicurative riguardano la responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art. 2049 C.C. che gli incombe per queste attività in quanto gestite da altri su suo incarico.

#### 27.24 - R.C. FABBRICATI

L'assicurazione è estesa alla R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, dalla conduzione e gestione di fabbricati ed immobili in genere, monumenti, pertinenze, dipendenze, recinzioni, cancelli elettrici ed elettronici, strade private.

#### 27.25 - PROPRIETA' E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da:

- ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, di fabbricati ed impianti in genere;
- proprietà, manutenzione e taglio di boschi e pascoli;
- proprietà, gestione e manutenzione di malghe, di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico.

Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

#### 27.26 - PROGETTI SOCIALMENTE UTILI

Qualora la C.C.I.A.A. rientri tra gli Enti destinatari a promuovere progetti socialmente utili impiegando i lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 5) dell'art. 1) D.L. 7/4/1995 n°105 e per i quali non si determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente per:

- danni subiti da tali persone, nei limiti dei massimali previsti per la R.C.O.;
- la responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o altri dipendenti per fatti ed omissioni di tali persone.

Inoltre, l'assicurazione copre la responsabilità personale di tali persone relativamente a fatti derivanti dall'espletamento del loro incarico per conto della C.C.I.A.A..

#### 27.27 – VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE

La garanzia della presente polizza si intende estesa alla:

- a) responsabilità civile derivante al Contraente per danni causati a terzi dai volontari in servizio civile durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- b) responsabilità civile derivante al Contraente per danni subiti dai volontari in servizio civile durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

#### 27.28 - COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRAINATE e/o in CONSEGNA/CUSTODIA

La garanzia della presente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per danni a cose di Terzi, trasportate, rimorchiate, rimosse, sollevate, caricate, trainate, comprese le cose in consegna, custodia e/o detenute a qualunque titolo, causati:

- sia da fatto dell'Assicurato/Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere;
- sia a seguito di guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

La garanzia si intende estesa ai danni arrecati alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, comprese operazioni di loro sollevamento, carico e scarico (esclusa la responsabilità del vettore ex art. 1693 Codice Civile).

La garanzia si intende inoltre estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in conseguenza dei danni di cui sopra.

Rimangono comunque esclusi i danni agli immobili, nonché alle cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria.

Tali garanzie sono prestate con una franchigia fissa di €. 258,23 con il massimo risarcimento di €. 77.468,53 per sinistro e per anno assicurativo.

#### 27.29 - "Responsabili del servizio di prevenzione – protezione e Sicurezza nei luoghi di lavoro":

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente ai sensi del D.L. 81/2008 (ex d. Lgs. n°626 del 19.09.1994) per:

- danni subiti dai "responsabili del servizio di prevenzione e protezione", nei limiti dei massimali previsti per la R.C.O.;
- la responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o ad altri dipendenti per fatti od omissioni dei "responsabili del servizio di prevenzione e protezione".

Inoltre, l'assicurazione copre la responsabilità personale dei "responsabili del servizio di prevenzione e

protezione" relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tale incarico per conto della C.C.I.A.A..

27.30 - SICUREZZA NEI CANTIERI – D. Lgs 81/2008 (ex D. L.vo n° 494 del 14.08.1996)

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente ai sensi del D. L.vo n° 81/2008 (ex D.L.vo n°494 del 14.08.1996), quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. L.vo stesso.

Inoltre, come richiamato agli artt. 26) e 27.2), l'assicurazione copre la responsabilità personale dei "responsabili" e "coordinatori" previsti dal sopra citato D. L.vo 81/2008, relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tali incarichi per conto della C.C.I.A.A..

Si intendono compresi i danni provocati a terzi e/o altri dipendenti per fatti ed omissioni di tali persone.

27.31 - L'assicurazione comprende – fino alla concorrenza massima di €. 5.000,00 per ogni danneggiato – la responsabilità derivante ai sensi di Legge per le cose consegnate in custodia presso l'apposito servizio di guardaroba anche quando tale servizio è attivato dalla CCIAA in occasione di Fiere, mostre, convegni, riunioni, organizzati in locali diversi da quelli della CCIAA.

L'assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, marche, titoli di credito e valori in genere.

27.32 - LESIONI PERSONALI SUBITE DAI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE INFORTUNI DI LEGGE (INAIL)

Si considerano "terzi" i dipendenti non soggetti all'assicurazione infortuni di legge, limitatamente agli infortuni subiti in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Dipendenti (R.C.O.) : il massimale per sinistro convenuto per la R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della Compagnia Assicuratrice, anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella R.C.O..

27.33 - L'assicurazione comprende inoltre ogni responsabilità derivante alla C.C.I.A.A. :

- dalla tenuta del Registro delle Imprese e di tutte le relative incombenze;
- dalla gestione del registro dei protesti;
- dalla conservazione e custodia delle "matrici" dei marchi di identificazione delle aziende orafe
- dall'attività di conciliazione;
- dall'attività di membro del "Giuri del Design Orafo".

## **ART. 28 - ESCLUSIONI**

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da furto (salvo quanto previsto dall'art. 27 punti 11 – 18 - 28);
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n°990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aereomobili;
- d) i danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali e nelle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
- e) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori e la loro consegna ai terzi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...);

- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.  
Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza.
- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di esplosivi
- i danni derivanti da uso, detenzione, manipolazione dell'amianto.

#### **ART. 29 - MASSIMALI DI GARANZIA**

R.C.T. : €uro 6.000.000,00 UNICO PER SINISTRO.

R.C.O. : €uro 5.000.000,00 PER SINISTRO, con il limite

di: €uro 2.500.000,00 PER PERSONA.

Nel caso in cui in uno stesso sinistro venga interessata sia la garanzia RCT sia la garanzia RCO resta convenuto che il massimale per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico, nel limite di € 6.000.000,00

#### **ART. 30 - CALCOLO PREMIO ANTICIPATO**

Il premio anticipato di primo anno per la presente polizza viene calcolato su un preventivo mercedi pari a € 3.400.000,00 e applicando a tale preventivo mercedi il tasso lordo pro-mille del .....(comprensivo di imposte) concordato.

**PREVENTIVO MERCEDI** : € 3.400.000,00

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 03 – Decorrenza dell'assicurazione – pagamento del premio

Art. 05 – Durata e proroga dell'assicurazione – Rescindibilità - Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro

Art. 11 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Art. 17 – Foro Competente

Art. 18 – Rinvio alle norme di Legge

L'Assicurato dichiara inoltre di aver preso visione e sottoscritto la nota informativa ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 17/03/1995 nr. 175 e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 nr. 196.

Il sottoscritto dichiara espressamente di avere preso atto, di ricevere e di avere sottoscritto contestualmente al presente contratto anche tutto quanto previsto dagli artt. 49, 50, 51, 52, 53, 55 del Regolamento ISVAP n° 5/2006.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

**- LOTTO 3 -**

<b>GARA ASSEGNAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI</b>
---

**SCHEDA D'OFFERTA  
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO DIPENDENTI**

1) **MASSIMALI** : R.C.T. : € 6.000.000,00 UNICO  
R.C.O. : € 5.000.000,00 PER SINISTRO, con il limite  
di: € 2.500.000,00 PER PERSONA.

2) **PREVENTIVO ANNUO RETRIBUZIONI LORDE INAIL E NON**

€ 3.400.000,00 al tasso netto del ..... per mille

Calcolo del premio:

- Premio annuo netto complessivo	: €
- Accessori	: €
- Imposte, percentuale del .....%	: €
<b>- TOTALE PREMIO ANNUO LORDO</b>	<b>: €</b>

**(espresso in cifre e in lettere)**

**Si dichiara di accettare integralmente tutte le condizioni previste dal capitolato di polizza**

Denominazione sociale offerente: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Codice fiscale e partita IVA : \_\_\_\_\_

Sede legale : \_\_\_\_\_

Firma leggibile qualifica : \_\_\_\_\_

data: \_\_\_\_\_